SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 giugno 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA E DI ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco del personale di posizione funzionale apicale dei profili professionali: medici, farmacisti e veterinari, che può far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico, veterinario e di farmacia delle unità sanitarie locali.

86A2871

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Catania.

86A3052

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1986, n. **295.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 23, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari per i tre corsi di laurea della facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

tecnologie metallurgiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 354

86G0605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1986, n. **296.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'arte italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 358

86G0606

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1986, n. **297**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 46, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto costituzionale;
diritto agrario;
costi e ricavi bancari.

Art. 2.

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chirurgia plastica ricostruttiva;
psicologia clinica.

Art. 3.

Nell'art. 104, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «cinetica chimica».

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

cinetica chimica;
esercitazioni di chimica organica e analisi organica.

Nell'art. 115, relativo al corso di laurea in scienze naturali, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «complementi di mineralogia e petrografia».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 45 Istruzione, foglio n. 365

86G0607

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1985.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Carso» corredata dal parere del comitato regionale Friuli-Venezia Giulia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta di disciplinare di produzione dei vini «Carso» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232, del 24 agosto 1982;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citato;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Carso» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1985.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1985 con la denominazione di origine controllata «Carso» sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitali — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere dall'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché tali vitigni non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini «Carso».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini «Carso» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a litri cinque, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1985

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1986
Registro n. 5 Agricoltura, foglio n. 85

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CARSO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Carso» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione «Carso» senza altra qualificazione è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa «raccomandati» o «autorizzati» in provincia di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

La denominazione «Carso» con la specificazione di vitigni Terrano è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Terrano.

Possono concorrere alla produzione di detto vino da sole o congiuntamente anche le uve provenienti dai vitigni Piccola Nera e Pinot Nero presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

La denominazione «Carso» con la specificazione di vitigno Malvasia è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno l'85% dal vitigno Malvasia istriana.

Possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca «raccomandati» o «autorizzati» in provincia di Trieste e di Gorizia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

In etichetta, in luogo della denominazione «Carso» accompagnata dal nome del vitigno, può figurare il nome di vitigno seguito dalla specificazione «del Carso». Analogalmente il vino «Carso» senza altra qualificazione potrà essere designato in etichetta anche come «Rosso del Carso».

In etichetta, di seguito alla denominazione di origine controllata «Carso» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, potrà comparire con caratteri inferiori la traduzione letterale in lingua slovena.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Carso» rosso e Malvasia devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in provincia di Trieste l'intero territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorigo della Valle e Sgonico ed in provincia di Gorizia l'intero territorio amministrativo del comune di Doberdò del Lago ed in parte quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna.

Tale zona è così delimitata:

sulla costa dal confine di stato con la Jugoslavia in prossimità di S. Bartolomeo di Muggia, il limite segue tale confine verso est e poi nord ovest fino all'intersezione con il corso del F. Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione ovest, fino all'incrocio con il tracciato dell'oleodotto Transalpino, in prossimità della stazione di Sagrado, segue quindi verso sud il tracciato dell'oleodotto e raggiunge la vetta del monte Cosici (q. 112). Da tale quota, proseguendo per una retta immaginaria, in direzione sud-ovest, attraversa la Rocca di Monfalcone (q. 88) e sul proseguimento raggiunge la ferrovia a nord-est del centro abitato di Monfalcone.

Segue quindi verso est la linea ferroviaria fino ad incrociare il confine amministrativo tra le provincie di Trieste e Gorizia e lungo questi, in direzione sud, raggiunge la costa. Segue quindi la costa verso sud fino a raggiungere S. Bartolomeo di Muggia da dove è iniziata la delimitazione.

Le uve destinate alla produzione del vino «Carso» Terrano devono essere quelle prodotte nella zona che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Trieste, Aurisina, Sgonico e Monrupino in provincia di Trieste.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal confine italo-slavo sulla strada che dalla stazione di Poggioreale Campagna porta oltre confine (km 4,100 circa) il limite segue il confine di stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimità della q. 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella Ceroglie-Medazza (q. 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie-falde di Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord-ovest per circa 500 metri ed a q. 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare dopo breve tratto il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord-est fino ad incontrare la strada S. Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (q. 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Poggioreale Campagna, incrocia la strada che da Poggioreale del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine italo-slavo laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro determinate e specifiche caratteristiche. Per il vino «Carso» Terrano sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa autoctona derivata dalla degradazione delle sottostanti rocce calcaree; anche i fattori climatici ed altimetrici debbono essere quelli caratteristici atti a conferire le peculiari specificità organolettiche del vino «Carso» Terrano.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatuta devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Carso» non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La produzione massima di uva in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione globale dei vigneti non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nel territorio amministrativo di tutti i comuni compresi in tutto o in parte nelle rispettive zone di produzione delle uve delimitate nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini «Carso» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 9,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Carso», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Carso»:

colore: rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciuto, di corpo e armonico;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Carso Terrano»:

colore: rubino intenso;
odore: vinoso, profumo caratteristico che può ricordare anche il lampone;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, armonico di corpo;
gradazione alcolica complessiva minima: 10;
acidità totale minima: 7 per mille, con un contenuto minimo di acido lattico di 1,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Carso Malvasia»:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: aromatico caratteristico o fruttato, armonico;
sapore: asciutto, gradevole;
gradazione alcolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, per i vini di cui sopra, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e simili.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Carso» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

86A4808

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 giugno 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alcon - Soc. coop. a r.l. - Allevamento - Riproduzione - Ingrasso - Macellazione bestiame», in Saluzzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società cooperativa «Alcon - Soc. coop. a r.l. - Allevamento - Riproduzione - Ingrasso - Macellazione bestiame», con sede in Saluzzo (Cuneo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Alcon - Soc. coop. a r.l. - Allevamento - Riproduzione - Ingrasso - Macellazione bestiame», con sede in Saluzzo (Cuneo), costituita per rogito notaio Roberto Perna in data 17 marzo 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Massimo Gramondi, nato a Cuneo il 26 settembre 1960 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A4800

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1986.

Aggiornamento del rapporto di cui all'art. 27, lettera c), della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *c*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dal 1° ottobre 1964 è stata stabilita nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge n. 610 del 13 luglio 1966, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficienti di rivalutazione per il 1965 (secondo semestre) in 101, per il 1966 in 103 e per il 1967 in 107;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 610 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Visto il decreto ministeriale n. 1005 del 30 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 10, foglio n. 26, con il quale è stato stabilito in 459 il coefficiente di rivalutazione per il 1978;

Visto il decreto ministeriale n. 1269 del 12 giugno 1980 registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1980, registro n. 12, foglio n. 128, con il quale è stato stabilito in 548 il coefficiente di rivalutazione per il 1979;

Visto il decreto ministeriale n. 466 del 14 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1981, registro n. 6, foglio n. 364, con il quale è stato stabilito in 685 il coefficiente di rivalutazione per il 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 483 del 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1982, registro n. 11, foglio n. 109, con il quale è stato stabilito in 842 il coefficiente di rivalutazione per il 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 577 del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 9, foglio n. 344, con il quale è stato stabilito in 989 il coefficiente di rivalutazione per il 1982;

Visto il decreto ministeriale n. 267 del 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1984, registro n. 7, foglio n. 252, con il quale è stato stabilito in 1075 il coefficiente di rivalutazione per il 1983;

Visto il decreto ministeriale n. 294 del 4 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1985, registro n. 6, foglio n. 49, con il quale è stato stabilito in 1172 il coefficiente di rivalutazione per il 1984;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica n. 4668 del 28 febbraio 1986, con la quale si determina in 1.272 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1985;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *c)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale, in 1.272 per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1985.

Roma, addì 1° aprile 1986

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1986
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 206

NOTE

Nota al dispositivo:

Il testo della lettera *c)* dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è il seguente:

«La base di commisurazione del contributo è determinata come segue:

(Omissis)

c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti del mese precedente alla dichiarazione di guerra».

86A4665

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 1986.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con cui le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per trasferimento degli uffici in altre sedi e per la sospetta presenza di ordigni esplosivi devono considerarsi eventi eccezionali che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto n. 498 del 21 giugno 1961, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 26 E 28 APRILE 1986

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Rieti.

IN DATA 28, 29 E 30 APRILE 1986

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Sciacca.

IN DATA 30 APRILE 1986

Regione Toscana:

ufficio del registro affitti bollo e demanio di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;
ufficio del registro atti privati di Firenze;
ufficio del registro atti pubblici di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A4964

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 dicembre 1985, n. **1113.**

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, ad accettare un legato.

N. 1113. Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, in Milano, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 5.301.122 depositata sul libretto di risparmio al portatore n. 5310 presso il Banco di Chiavari e della Riviera ligure, agenzia di Recco (Genova), oltre ad una eventuale ulteriore somma derivante dagli interessi bancari maturati dal 6 maggio 1976, disposto dal sig. Matteo Cavalli con testamento olografo 21 settembre 1969, pubblicato con atto 12 novembre 1974, n. 4126/369 di repertorio, a rogito dott. Carlo Carosi, notaio in Sestri Levanti (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1986
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 64

86G0618

DECRETO 23 gennaio 1986, n. **298.**

Autorizzazione all'Ospedale maggiore di Milano ad accettare un legato.

N. 298. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Ospedale maggiore di Milano viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in obbligazioni per un valore di L. 5.000.000 e due quadri ad olio, disposto dalla sig.ra Caterina Locatelli con testamento pubblico 12 marzo 1981, parzialmente modificato in data 16 giugno 1982, pubblicato con atto 5 maggio 1983, n. 72781 di repertorio, a rogito dott. Teodoro Berera, notaio in Lecco (Como), registrato a Lecco in data 24 maggio 1983 al n. 1476.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1986
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 93

86G0619

DECRETO 11 aprile 1986, n. **299.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo, in Roma.

N. 299. Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo (A.N.U.P.S.A.), in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1986
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 104

86G0628

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 29 maggio 1986 la riscossione del carico tributario di L. 31.203.409.000, dovuto dal Consorzio trasporti pubblici di Napoli, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Napoli nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni del sopramenzionato Consorzio.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 29 maggio 1986 la riscossione del carico tributario di L. 3.363.942.234, dovuto dal comune di Sanremo, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Imperia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

86A4691

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Vipiteno

Con decreto interministeriale n. 278 in data 28 maggio 1986 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'area facente parte del sedime demaniale costituente l'aeroporto di Vipiteno (Bolzano) riportato nel catasto del comune censuario omonimo, contraddistinta con i seguenti dati catastali e tavolari: CA e CC. Vipiteno foglio possesso 391 e foglio tavolare 344/II, PF 398/3 mq 5.083, PF 408/3 mq 6.607, PF 421/2 mq 5.457, totale mq 17.147.

86A4744

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1986, l'indennità di carica per il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), a decorrere dal 1° gennaio 1986, è stata aumentata del 7%.

86A4745

Autorizzazione al cambiamento di destinazione di magazzini della S.p.a. Magazzini generali Salso di Imperia

Con decreto ministeriale 5 maggio 1986, è stata autorizzata la S.p.a. «Magazzini generali Salso», con sede in Imperia, al cambiamento della destinazione dei silos n. 10 e n. 11, facenti parte dei propri magazzini generali di Imperia Porto Maurizio da deposito di merci nazionali e nazionalizzate a quello di merci estere.

86A4864

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 3161 in data 21 maggio 1986, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato costituito dalla somma di L. 50.000.000 disposto dal sig. Giuseppe Basile, deceduto a Treviglio il 21 gennaio 1985, con testamento olografo pubblicato per atto dell'avv. Alberto Pezzoli al n. 18479/3617 di repertorio in data 16 maggio 1985.

86A4842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Nuova Andrea Doria - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Napoli.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 5 giugno 1986, il dott. Vincenzo Farina, nato a Giugliano il 23 marzo 1943 e residente a Napoli, in via Omodeo n. 45, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «La Nuova Andrea Doria - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Napoli, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 2 agosto 1983 in sostituzione del dott. Giancarlo Capuano.

86A4733

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 19 maggio 1986 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola La Chiaucese S. Giorgio a r.l., con sede in Chiauci (Isernia), costituita per rogito Conti in data 6 dicembre 1976, rep. n. 5493, registro società n. 437;

società cooperativa agricola Sannio a r.l., con sede in Frosolone (Isernia), costituita per rogito Conti in data 28 giugno 1982, rep. n. 11979, registro società n. 744;

società cooperativa di produzione e lavoro Molise a r.l., (già di lavoro), con sede in Riccia (Campobasso), costituita per rogito Amorosa in data 12 ottobre 1947, rep. n. 5853, registro società n. 296;

società cooperativa edilizia Artemide a r.l., con sede in Campobasso, costituita per rogito Delle Veneri in data 6 maggio 1964, rep. n. 35208, registro società n. 564.

86A4813

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 15 aprile 1986 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende sottoelencate, a decorrere dalle date al lato specificate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Conato elettromeccanica*, in Torre Annunziata (Napoli), a decorrere dal 22 ottobre 1984:
periodo: dal 25 gennaio 1986 al 23 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 26 ottobre 1981.

2) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Sarmoda*, in Napoli, a decorrere dal 19 agosto 1984:
periodo: dal 21 agosto 1985 al 16 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1983 con effetto dal 24 febbraio 1983.

3) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Conceria Salca*, in Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:
periodo: dal 6 novembre 1985 all'11 febbraio 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 10 maggio 1982.

4) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Conceria Salca*, in Napoli, a decorrere dall'8 maggio 1985:
periodo: dal 12 febbraio 1986 al 12 maggio 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 10 maggio 1982.

5) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La Diligentia*, in Montecorvino Pugliano (Salerno), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 3 gennaio 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 4 aprile 1984.

6) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. La Diligentia*, in Montecorvino Pugliano (Salerno), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 4 gennaio 1986 al 3 aprile 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 4 aprile 1984.

7) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, in Castelcisterna, (Napoli), a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 1° ottobre 1985 al 2 gennaio 1986;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 1° gennaio 1984.

8) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Azard di Cinefra Francesco & C.*, in Castelcisterna, (Napoli), a decorrere dal 29 marzo 1985:
periodo: dal 3 gennaio 1986 al 2 aprile 1986;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 1° gennaio 1984.

9) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe, conceria e tintoria pelli*, in Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:
periodo: dal 31 gennaio 1986 al 4 maggio 1986;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 1° ottobre 1983.

10) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Michele & Vittorio Volpe, conceria e tintoria pelli*, in Ercolano (Napoli), a decorrere dal 29 luglio 1985:
periodo: dal 5 maggio 1986 al 2 agosto 1986;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 1° ottobre 1983.

11) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa Polisud, Poligrafica del sud*, in Napoli-Barra, a decorrere dal 12 luglio 1985:
periodo: dal 15 gennaio 1986 al 17 aprile 1986;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dal 20 luglio 1980.

12) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Cooperativa Polisud, Poligrafica del sud*, in Napoli-Barra, a decorrere dal 12 luglio 1985:
periodo: dal 18 aprile 1986 al 16 luglio 1986;
delibera CIPI dell'11 dicembre 1980 con effetto dal 20 luglio 1980.

13) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elettromar, apparecchiature elettromeccaniche industriali*, in S. Giorgio a Cremano (Napoli), a decorrere dal 22 luglio 1985:
periodo: dal 25 gennaio 1986 al 27 aprile 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 16 novembre 1981.

14) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Elettromar, apparecchiature elettromeccaniche industriali*, in S. Giorgio a Cremano (Napoli), a decorrere dal 22 luglio 1985:
periodo: dal 28 aprile 1986 al 26 luglio 1986;
delibera CIPI del 29 luglio 1982 con effetto dal 16 novembre 1981.

15) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. F.lli Marino*, in Napoli, a decorrere dal 3 giugno 1985:
periodo: dal 6 dicembre 1985 al 9 marzo 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 7 giugno 1982.

16) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. F.lli Marino*, in Napoli, a decorrere dal 3 giugno 1985:
periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 luglio 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 7 giugno 1982.

17) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Archforma*, in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dal 20 gennaio 1986 al 22 aprile 1986;
delibera CIPI del 29 aprile 1980 con effetto dal 1° gennaio 1980.

18) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Archforma*, in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 17 luglio 1985:
periodo: dal 23 aprile 1986 al 21 luglio 1986;
delibera CIPI del 29 aprile 1980 con effetto dal 1° gennaio 1980.

19) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5*, in Mugnano di Napoli (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1985:
periodo: dal 22 ottobre 1985 al 25 gennaio 1986;
delibera CIPI del 27 maggio 1981 con effetto dal 1° gennaio 1981.

20) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Calzaturificio Studio 5*, in Mugnano di Napoli (Napoli), a decorrere dal 21 aprile 1985:
periodo: dal 26 gennaio 1986 al 25 aprile 1986;
delibera CIPI del 27 maggio 1981 con effetto dal 1° gennaio 1981.

21) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. General Freni*, in Striano (Napoli), a decorrere dal 17 novembre 1984:
periodo: dal 19 maggio 1985 al 22 agosto 1985;
delibera CIPI del 27 maggio 1981 con effetto dal 16 novembre 1980.

22) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Stopfire*, in Pozzuoli (Napoli), a decorrere dal 7 dicembre 1984:
periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 giugno 1986;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1985;
delibera CIPI del 24 giugno 1982 con effetto dal 7 dicembre 1981.

23) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Dipiudi Europa*, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, a decorrere dal 4 maggio 1985:
periodo: dal 7 febbraio 1986 al 5 agosto 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1982 con effetto dal 10 maggio 1982.

24) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.lli Tessitore*, in S. Egidio Montalbino (Salerno), a decorrere dal 26 febbraio 1984:
periodo: dal 30 maggio 1985 al 25 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1985;
delibera CIPI del 25 dicembre 1981 con effetto dal 1° luglio 1982.

25) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nuova cartografica Emmegi*, in Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 ottobre 1984:
periodo: dal 31 luglio 1985 al 28 ottobre 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 26 aprile 1982.

26) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carlo Gavazzi Controls*, con stabilimento in Pocapaglia (Cuneo), a decorrere dal 14 luglio 1984:
periodo: dal 16 gennaio 1985 al 19 aprile 1985;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 3 agosto 1981.

27) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ispa, tubi acciaio*, in Torino, a decorrere dal 29 gennaio 1983:
periodo: dal 29 luglio 1984 al 26 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 22 giugno 1981.

28) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Sirio*, in Torino, a decorrere dal 28 febbraio 1984:
periodo: dal 28 novembre 1985 al 25 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985;
delibera CIPI del 14 ottobre 1981 con effetto dal 6 ottobre 1980.

29) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Savio*, in Chiusa San Michele (Torino), a decorrere dal 17 gennaio 1985:
periodo: dal 20 luglio 1985 al 23 ottobre 1985;
delibera CIPI del 15 settembre 1982 con effetto dal 25 gennaio 1982.

30) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cucinini Vallo di Lanzo*, in Ciriè (Torino), a decorrere dal 28 novembre 1984:
periodo: dal 2 giugno 1985 al 3 settembre 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 22 febbraio 1982.

31) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Cucinini Vallo di Lanzo*, in Ciriè (Torino), a decorrere dal 28 novembre 1984:
periodo: dal 4 settembre 1985 al 2 dicembre 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 22 febbraio 1982.

32) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Nuova cartografica Emmegi*, in Beinasco (Torino), a decorrere dal 24 ottobre 1984:
periodo: dal 28 aprile 1985 al 30 luglio 1985 (prima concessione);
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 26 aprile 1982.

33) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mario Pinto*, in Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:
periodo: dal 26 marzo 1985 al 2 luglio 1985;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 7 settembre 1981.

34) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mario Pinto*, in Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:
periodo: dal 3 luglio 1985 al 29 dicembre 1985;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 7 settembre 1981.

35) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comet*, con stabilimento in Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 4 ottobre 1985;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 3 gennaio 1983.

36) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comet*, con stabilimento in Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 aprile 1986;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 3 gennaio 1983.

37) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Juber*, in Vicolungo (Novara), a decorrere dal 26 febbraio 1983:
periodo: dal 29 novembre 1983 al 2 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 30 agosto 1982.

38) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italpac*, con stabilimento in Biandrate (Novara), a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 15 aprile 1985 al 19 luglio 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 21 marzo 1983.

39) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italpac*, con stabilimento in Biandrate (Novara), a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 20 luglio 1985 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 21 marzo 1983.

40) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Italpac*, con stabilimento in Biandrate (Novara), a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 16 gennaio 1986 al 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 21 marzo 1983.

41) Lavoratori licenziati dalla azienda *Bisetti Giulio*, in Pettenasco (Novara), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 30 giugno 1985 al 4 ottobre 1985;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 2 maggio 1983.

42) Lavoratori licenziati dalla azienda *Bisetti Giulio*, in Pettenasco (Novara), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 5 ottobre 1985 al 2 gennaio 1986;
delibera CIPI del 12 giugno 1984 con effetto dal 2 maggio 1983.

43) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fonderie Sorgato*, con sede e stabilimento in Novara, a decorrere dal 4 ottobre 1984:
periodo: dall'8 ottobre 1985 al 5 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1985;
delibera CIPI del 27 gennaio 1981 con effetto dal 13 ottobre 1980.

44) Lavoratori licenziati dalla azienda *Tessitura Giudici*, con sede e stabilimento in Trecate (Novara), a decorrere dal 28 febbraio 1984:
periodo: dal 3 settembre 1984 al 4 dicembre 1984;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 7 marzo 1983.

45) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. O.M.S.A.T.*, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 febbraio 1985:
periodo: dal 16 agosto 1985 al 20 novembre 1985;
delibera CIPI del 3 aprile 1985 con effetto dal 3 settembre 1984.

46) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. O.M.S.A.T.*, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 14 febbraio 1985:
periodo: dal 21 novembre 1985 al 18 febbraio 1986;
delibera CIPI del 3 aprile 1985 con effetto dal 3 settembre 1984.

47) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Albert*, in Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 5 aprile 1985 al 9 luglio 1985;
delibera CIPI del 20 luglio 1979 con effetto dal 27 novembre 1978.

48) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Albert*, in Torino, a decorrere dal 3 ottobre 1984:
periodo: dal 10 luglio 1985 al 5 gennaio 1986;
delibera CIPI del 20 luglio 1979 con effetto dal 27 novembre 1978.

49) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Amplisilence*, con stabilimento in Robassomero (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 3 ottobre 1985;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 2 gennaio 1984.

50) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Amplisilence*, con stabilimento in Robassomero (Torino), a decorrere dal 28 dicembre 1984:
periodo: dal 4 ottobre 1985 al 1° aprile 1986;
delibera CIPI del 20 dicembre 1984 con effetto dal 2 gennaio 1984.

51) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrozzeria Coriasco*, con sede legale in Torino e stabilimenti in Torino e Pianezza (Torino), a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 29 luglio 1985 al 1° novembre 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 31 gennaio 1983.

52) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Carrozzeria Coriasco*, con sede legale in Torino e stabilimenti in Torino e Pianezza (Torino), a decorrere dal 26 gennaio 1985:
periodo: dal 2 novembre 1985 al 30 gennaio 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 31 gennaio 1983.

53) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento in Bruino (Torino), a decorrere dal 15 marzo 1985:
periodo: dal 17 settembre 1985 al 19 dicembre 1985;
delibera CIPI del 4 febbraio 1983 con effetto dal 4 gennaio 1982.

54) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Stampauto*, con sede in Torino e stabilimento in Cascine Vica (Torino), a decorrere dal 28 marzo 1985:
periodo: dal 30 settembre 1985 al 1° gennaio 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 4 aprile 1983.

55) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Meccanica Torinese*, in Torino, a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 15 aprile 1985 al 19 luglio 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 18 ottobre 1982.

56) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Meccanica torinese*, in Torino, a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 20 luglio 1985 al 15 gennaio 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 18 ottobre 1982.

57) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Meccanica torinese*, in Torino, a decorrere dal 13 ottobre 1984:
periodo: dal 16 gennaio 1986 al 15 aprile 1986;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 18 ottobre 1982.

58) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società cooperativa lavoranti in lime*, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), a decorrere dal 6 dicembre 1984:
periodo: dal 10 giugno 1985 all'11 settembre 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 13 settembre 1982.

59) Lavoratori licenziati dalla azienda *Società cooperativa lavoranti in lime*, con sede e stabilimento in Grugliasco (Torino), a decorrere dal 6 dicembre 1984:
periodo: dal 12 settembre 1985 al 10 dicembre 1985;
delibera CIPI del 30 marzo 1983 con effetto dal 13 settembre 1982.

60) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ib. Mei.*, in Asti, a decorrere dal 6 ottobre 1977:
periodo: dal 23 novembre 1985 al 20 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1978;
delibera CIPI del 24 febbraio 1978 con effetto dal 23 maggio 1977.

61) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pico*, in Barenco (Novara), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 2 ottobre 1985;
delibera CIPI dell'8 agosto 1984 con effetto dal 2 gennaio 1984.

62) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pico*, in Barenco (Novara), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 3 ottobre 1985 al 31 marzo 1986;
delibera CIPI dell'8 agosto 1984 con effetto dal 2 gennaio 1984.

63) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Pico*, in Barenco (Novara), a decorrere dal 27 dicembre 1984:
periodo: dal 1° aprile 1986 al 29 luglio 1986;
delibera CIPI dell'8 agosto 1984 con effetto dal 2 gennaio 1984.

64) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con stabilimento in Altessano (Torino), a decorrere dall'8 giugno 1985:
periodo: dal 10 dicembre 1985 al 14 marzo 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 15 giugno 1981.

65) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. S.A.I.C.E.*, in Torino, a decorrere dal 3 gennaio 1982:
periodo: dal 15 ottobre 1985 al 12 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1983;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 23 giugno 1981.

66) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Mario Pinto*, in Torino, a decorrere dal 26 settembre 1984:
periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 marzo 1986;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 7 settembre 1981.

67) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Comet*, con stabilimento in Orbassano (Torino), a decorrere dal 29 dicembre 1984:
periodo: dal 3 aprile 1986 al 1° luglio 1986;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 3 gennaio 1983.

68) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Juber*, in Vicolungo (Novara), a decorrere dal 26 febbraio 1983:
periodo: dal 3 marzo 1984 al 31 maggio 1984;
delibera CIPI del 5 maggio 1983 con effetto dal 30 agosto 1982.

69) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. F.T.A. - Filatura Trieste Altessano*, con stabilimento in Altessano (Torino), a decorrere dall'8 giugno 1985:
periodo: dal 15 marzo 1986 al 12 giugno 1986;
delibera CIPI del 19 novembre 1981 con effetto dal 15 giugno 1981.

70) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ispa, tubi acciaio*, in Torino, a decorrere dal 29 gennaio 1983:
periodo: dal 27 ottobre 1984 al 24 aprile 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 23 dicembre 1981 con effetto dal 22 giugno 1981.

71) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Fergal*, con stabilimento in Volpiano (Torino), a decorrere dal 24 giugno 1983:
periodo: dal 17 settembre 1985 al 15 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 29 gennaio 1981 con effetto dal 15 settembre 1980.

72) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emac*, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), a decorrere dal 16 dicembre 1983:
periodo: dal 14 settembre 1985 al 12 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984;
delibera CIPI del 28 settembre 1982 con effetto dal 21 dicembre 1981.

73) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Emanuel presse*, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), a decorrere dal 7 aprile 1984:
periodo: dal 9 luglio 1985 al 6 ottobre 1985;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985;
delibera CIPI del 9 luglio 1981 con effetto dal 5 gennaio 1981.

74) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Industria juta*, con stabilimento in Arquata Scrivia (Alessandria), a decorrere dal 31 dicembre 1981:
periodo: dal 26 dicembre 1983 al 25 marzo 1984;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 ottobre 1978 con effetto dal 1° maggio 1978.

75) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicer*, con sede e stabilimento in Robella (Asti), a decorrere dal 29 maggio 1983:
periodo: dal 25 maggio 1985 al 22 agosto 1985;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 dicembre 1981 con effetto dal 18 maggio 1981.

76) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicer*, con sede e stabilimento in Robella (Asti), a decorrere dal 29 maggio 1983:
periodo: dal 23 agosto 1985 al 18 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984;
delibera CIPI del 19 dicembre 1981 con effetto dal 18 maggio 1981.

77) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 5 novembre 1984 al 7 febbraio 1985;
delibera CIPI del 21 settembre 1979 con effetto dal 6 giugno 1977.

78) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dall'8 febbraio 1985 all'8 maggio 1985;
delibera CIPI del 21 settembre 1979 con effetto dal 6 giugno 1977.

79) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Manifattura cotoniera piemontese*, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), a decorrere dal 4 maggio 1984:
periodo: dal 9 maggio 1985 al 4 novembre 1985;
delibera CIPI del 21 settembre 1979 con effetto dal 6 giugno 1977.

80) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. P.A.P.A.*, in Crescentino (Vercelli), a decorrere dal 27 settembre 1984:
periodo: dal 1° aprile 1985 al 3 luglio 1985;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 2 gennaio 1984.

81) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. P.A.P.A.*, in Crescentino (Vercelli), a decorrere dal 27 settembre 1984:
periodo: dal 4 luglio 1985 al 1° ottobre 1985;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 2 gennaio 1984.

82) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, in Torino, a decorrere dall'8 dicembre 1984:
periodo: dal 10 giugno 1985 al 12 settembre 1985;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984 con effetto dal 12 dicembre 1983.

83) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.r.l. Ma.Bi.To.*, in Torino, a decorrere dall'8 dicembre 1984:
periodo: dal 13 settembre 1985 all'11 marzo 1986;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984 con effetto dal 12 dicembre 1983.

84) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. C.C.M. - Costruzioni carpenterie meccaniche*, in Settimo Torinese (Torino), a decorrere dal 10 febbraio 1984:
periodo: dal 12 agosto 1984 al 16 novembre 1984;
delibera CIPI dell'8 luglio 1981 con effetto dal 16 febbraio 1981.

85) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Zacchetti Enrico*, con stabilimenti in Romagnano Sesia (Novara) e Gattinara (Vercelli), a decorrere dal 18 agosto 1984:
periodo: dal 24 febbraio 1985 al 24 maggio 1985;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 23 agosto 1982.

86) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Thor Fiap*, in Frossasco (Torino), a decorrere dal 25 agosto 1984:
periodo: dal 2 marzo 1985 al 31 maggio 1985;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 31 agosto 1981.

87) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Thor Fiap*, in Frossasco (Torino), a decorrere dal 25 agosto 1984:
periodo: dal 1° giugno 1985 al 27 novembre 1985;
delibera CIPI del 16 dicembre 1981 con effetto dal 31 agosto 1981.

88) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Sicamps*, in Sale (Alessandria), a decorrere dal 7 aprile 1985:
periodo: dal 14 ottobre 1985 all'11 gennaio 1986;
delibera CIPI del 1° marzo 1985 con effetto dal 9 aprile 1984.

89) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Venchi Unica 2000*, con stabilimento in Torino e Collegno (Torino), a decorrere dal 24 luglio 1982:
periodo: dal 9 luglio 1985 al 4 gennaio 1986;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984;
delibera CIPI del 20 luglio 1978 con effetto dal 30 giugno 1978.

90) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Icet*, in Torino-Moncalieri, a decorrere dal 26 novembre 1984:
periodo: dal 27 maggio 1985 al 1° settembre 1985;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 12 luglio 1982.

91) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.a.s. Icet*, in Torino-Moncalieri, a decorrere dal 26 novembre 1984:
periodo: dal 2 settembre 1985 al 28 febbraio 1986;
delibera CIPI del 23 settembre 1983 con effetto dal 12 luglio 1982.

92) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ivam*, in Mondovì (Cuneo), a decorrere dal 28 aprile 1983:
periodo: dal 27 gennaio 1984 al 3 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984;
delibera CIPI del 22 dicembre 1982 con effetto dal 1° novembre 1981.

93) Lavoratori licenziati dalla azienda *Manifattura tessile vietrese*, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 5 ottobre 1983 al 6 gennaio 1984;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° aprile 1982.

94) Lavoratori licenziati dalla azienda *Manifattura tessile vietrese*, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 7 gennaio 1984 al 6 luglio 1984;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° aprile 1982.

95) Lavoratori licenziati dalla azienda *Manifattura tessile vietrese*, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 6 luglio 1984 al 1° gennaio 1985;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° aprile 1982.

96) Lavoratori licenziati dalla azienda *Manifattura tessile vietrese*, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 2 gennaio 1985 al 30 giugno 1985;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° aprile 1982.

97) Lavoratori licenziati dalla azienda *Manifattura tessile vietrese*, con stabilimento in Vietri sul Mare (Salerno), a decorrere dal 2 aprile 1983:
periodo: dal 1° luglio 1985 al 27 dicembre 1985;
delibera CIPI del 26 novembre 1982 con effetto dal 1° aprile 1982.

98) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Ceramica lauretana*, in Fermo (Ascoli Piceno), a decorrere dal 19 luglio 1984:
periodo: dal 24 aprile 1985 al 22 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985;
delibera CIPI del 3 ottobre 1984 con effetto dal 27 dicembre 1983.

99) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Poligrafico italiano Terni*, in Terni, a decorrere dal 22 marzo 1985:
periodo: dal 24 settembre 1985 al 26 dicembre 1985;
delibera CIPI del 21 settembre 1978 con effetto dal 1° luglio 1978.

100) Lavoratori licenziati dalla azienda *S.p.a. Poligrafico italiano Terni*, in Terni, a decorrere dal 22 marzo 1985:
periodo: dal 27 dicembre 1985 al 26 marzo 1986;
delibera CIPI del 21 settembre 1978 con effetto dal 1° luglio 1978.

86A4619

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi e premi del tabacco del raccolto 1986

I prezzi di intervento derivato per il tabacco in colli, i prezzi di obiettivo e i prezzi di intervento per il tabacco in foglia, e i premi, per il tabacco del raccolto 1986, tenuto conto del regolamento CEE n. 1333/85 del 6 maggio 1986, che fissa il nuovo tasso di conversione della lira verde, e tenuto conto del regolamento CEE n. 1577/86, del Consiglio del 23 maggio 1986, a partire dal 12 maggio sono fissati come segue:

Varietà	Prezzo obiettivo	Prezzo intervento	Prezzo intervento derivato	Premio
Badischer G.	555.089	471.794	710.178	386.014
Badischer B.	701.165	595.959	843.200	442.424
Virgin D.	697.901	593.162	785.081	424.708
Paraguay e suoi ibridi	517.948	440.248	—	358.352
Nijkerk	511.421	434.654	—	324.786
Misionero e suoi ibridi	476.612	405.128	—	328.982
Bright	613.985	521.833	722.610	357.109
Burley	442.579	376.223	554.001	246.931
Maryland	514.840	437.606	623.776	280.031
Kentucky, Moro di Cori, Salento	425.951	362.082	511.888	268.842
F. Havanna IIC, Nostrano, Resistente 142, Goiano	486.402	413.519	629.836	335.819
Beneventano, Brasile S., e varietà similari	262.626	223.310	346.853	189.588
Xanty Yakà	538.461	457.653	734.265	396.581
Perustitza	509.712	433.255	639.626	377.467
Samsum	509.712	433.255	643.356	367.366
Erzegovina e varietà similari	457.864	389.277	576.845	340.015
Round tip, Scafati, Sumatra	2.423.618	2.060.138	3.182.281	1.463.868

86A4863

MINISTERO DEL TESORO

N. 116

Corso dei cambi del 19 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1530,100	1530,100	1530 —	1530,100	1530,10	1530,05	1530 —	1530,100	1530,100	1530,10
Marco germanico	686,650	686,650	687 —	686,650	686,65	686,65	686,650	686,650	686,650	686,65
Franco francese	215,030	215,030	215,05	215,030	215,03	215,02	215,020	215,030	215,030	215,03
Fiorino olandese	609,830	609,830	609,75	609,830	609,83	609,81	609,800	609,830	609.830	609,83
Franco belga	33,600	33,600	33,50	33,600	33,60	33,60	33,602	33,600	33,600	33,60
Lira sterlina	2306,250	2306,250	2304,50	2306,250	2306,25	2306,37	2306,500	2306,250	2306.250	2306,25
Lira irlandese	2082,300	2082,300	2080,50	2082,300	2082,30	2080,65	2079 —	2082,300	2082,300	—
Corona danese	185,010	185,010	184,90	185,010	185,01	184,98	184,950	185,010	185,010	185 —
Dracma	10,890	10,890	10,88	10,890	—	—	10,895	10,890	10,890	—
E.C.U.	1475,100	1475,100	1473,85	1475,100	1475,10	1474,82	1474,540	1475,100	1475,100	1475,10
Dollaro canadese	1099,500	1099,500	1100 —	1099,500	1099,50	1099,62	1099,750	1099,500	1099,500	1099,50
Yen giapponese	9,174	9,174	9,1675	9,174	9,174	9,17	9,177	9,174	9,174	9,17
Franco svizzero	832,950	832,950	832,75	832,950	832,95	832,82	832,700	832,950	832,950	832,95
Scellino austriaco	97,738	97,738	97,70	97,738	97,738	97,76	97,760	97,738	97,738	97,73
Corona norvegese	201,430	201,430	201,22	201,430	201,43	201,47	201,500	201,430	201,430	201,42
Corona svedese	212,500	212,500	212,25	212,500	212,50	212,60	212,700	212,500	212,500	212,50
FIM	295,940	295,940	295,50	295,940	295,94	295,95	295,970	295,940	295,940	—
Escudo portoghese	10,160	10,160	10,15	10,160	10,16	10,16	10,175	10,160	10,160	10,16
Peseta spagnola	10,726	10,726	10,73	10,726	10,726	10,62	10,725	10,726	10,726	10,73
Dollaro australiano	1062 —	1062 —	1061 —	1062 —	1062 —	1062,25	1062,500	1062 —	1062 —	1062 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1530,050
Marco germanico	686,650
Franco francese	215,025
Fiorino olandese	609,815
Franco belga	33,601
Lira sterlina	2306,375
Lira irlandese	2080,650
Corona danese	184,980
Dracma	10,892
E.C.U.	1474,820
Dollaro canadese	1099,625
Yen giapponese	9,175
Franco svizzero	832,825
Scellino austriaco	97,749
Corona norvegese	201,465
Corona svedese	212,600
FIM	295,955
Escudo portoghese	10,167
Peseta spagnola	10,725
Dollaro australiano	1062,250

Media dei titoli del 19 giugno 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	79,750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,400
» 6% » » 1972-87	99,175
» 9% » » 1975-90	101 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	107,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94.125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,275
» » » » 1- 7-1983/86	99,825
» » » » 1- 8-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1983/86	99.925
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1982/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100,600
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	101.800
» » » » 1- 1-1983/87	101,625
» » » » 1- 2-1983/87	101,125
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,475
» » » » 1- 5-1983/87	101,600
» » » » 1- 6-1983/87	101.700
» » » » 1-11-1983/87	101.150
» » » » 1-12-1983/87	101,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	100,150
» » » » 1- 3-1984/88	100,075
» » » » 1- 4-1984/88	100.925
» » » » 1- 5-1984/88	101,075
» » » » 1- 6 1984/88	101,550
» » » » 1- 7-1983/88	102,150
» » » » 1- 8-1983/88	101,475
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1990	98,700
» » » » 1- 8-1990	98,775
» » » » 1- 9-1990	98,875
» » » » 1-10-1990	98,800
» » » » 1-11-1983/90	103,550
» » » » 1-12-1983/90	103,525
» » » » 1- 1-1984/91	102,575
» » » » 1- 2-1984/91	102,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,275
» » » » 1- 4-1984/91	101,525
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100,075
» » » » 1- 2-1992	99,075
» » » » 1- 2-1995	100,025
» » » » 1- 3-1995	98,050
» » » » 1- 4-1995	98,275
» » » » 1- 5-1995	98,550
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	98,950
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,900
» » » 13,50% 1-10-1986	100,400
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,475
» » » 12 % 1- 2-1988	101,900
» » » 12 % 1- 3-1988	102 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,800
» » » 12,50% 1-10-1988	103,300
» » » 12,50% 1-11-1988	104,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,400
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,625
» » » » 1983/90 11,50%	109,075
» » » » 1984/91 11,25%	109,750
» » » » 1984/92 10,50%	111,750
» » » » 1985/93 9,60%	104,900
» » » » 1985/93 9,75%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M19066

MINISTERO DEL TESORO

N. 117

Corso dei cambi del 20 giugno 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1538,500	1538,500	1539 —	1538,500	1532 —	1539,05	1539,500	1538,500	1538,500	—
Marco germanico	686,250	686,250	686,25	686,250	685 —	686,32	686,400	686,250	686,250	—
Franco francese	214,900	214,900	215,05	214,900	215,25	214,91	214,920	214,900	214,900	—
Fiorino olandese	609,440	609,440	609,75	609,440	608 —	609,37	609,300	609,440	609,440	—
Franco belga	33,577	33,577	33,56	33,577	33,10	33,57	33,574	33,577	33,577	—
Lira sterlina	2310,300	2310,300	2310 —	2310,300	2310 —	2310,15	2310 —	2310,300	2310,300	—
Lira irlandese	2079,500	2079,500	2080 —	2079,500	2082 —	2079,25	2079 —	2079,500	2079,500	—
Corona danese	184,850	184,850	184,90	184,850	185,50	184,87	184,900	184,850	184,850	—
Dracma	10,890	10,890	10,88	10,890	—	—	10,950	10,890	10,890	—
E.C.U.	1474,350	1474,350	1473,70	1474,350	1475 —	1474,60	1474,850	1474,350	1474,350	—
Dollaro canadese	1107,750	1107,750	1108,50	1107,750	1108 —	1107,97	1108,200	1107,750	1107,750	—
Yen giapponese	9,194	9,194	9,18	9,194	9,144	9,19	9,193	9,194	9,194	—
Franco svizzero	833,900	833,900	834 —	833,900	832,40	833,90	833,900	833,900	833,900	—
Scellino austriaco	97,645	97,645	97,70	97,645	96,895	97,64	97,650	97,645	97,645	—
Corona norvegese	201,640	201,640	201,50	201,640	200,64	201,67	201,710	201,640	201,640	—
Corona svedese	213,080	213,080	213 —	213,080	211,83	213,11	213,150	213,080	213,080	—
FIM	296,600	296,600	296,25	296,600	295,10	296,67	296,750	296,600	296,600	—
Escudo portoghese	10,150	10,150	10,15	10,150	10,5	10,16	10,180	10,150	10,150	—
Peseta spagnola	10,709	10,709	10,71	10,709	10,495	10,71	10,721	10,709	10,709	—
Dollaro australiano	1065 —	1065 —	1066,25	1065 —	1045 —	1062,25	1064,500	1065 —	1065 —	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1539 —
Marco germanico	686,325
Franco francese	214,910
Fiorino olandese	609,370
Franco belga	33,575
Lira sterlina	2310,150
Lira irlandese	2079,250
Corona danese	184,875
Dracma	10,920
E.C.U.	1474,600
Dollaro canadese	1107,975
Yen giapponese	9,193
Franco svizzero	833,900
Scellino austriaco	97,647
Corona norvegese	201,675
Corona svedese	213,115
FIM	296,675
Escudo portoghese	10,165
Peseta spagnola	10,715
Dollaro australiano	1064,750

Media dei titoli del 20 giugno 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	79.750
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,400
» 6% » » 1972-87	99,175
» 9% » » 1975-90	101 —
» 9% » » 1976-91	100,750
» 10% » » 1977-92	103,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	107,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,750
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	94,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,125
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 7-1982/86	100,275
» » » » 1- 7-1983/86	99,825
» » » » 1- 8-1982/86	100,075
» » » » 1- 8-1983/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	100,275
» » » » 1- 9-1983/86	100,200
» » » » 1-10-1982/86	100,325
» » » » 1-10-1983/86	100,750
» » » » 1-11-1982/86	101,275
» » » » 1-12-1982/86	101,700
» » » » 1- 1-1983/87	101,650
» » » » 1- 2-1983/87	101,125
» » » » 1- 3-1983/87	101,300
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,500
» » » » 1- 6-1983/87	101,775
» » » » 1-11-1983/87	101,300
» » » » 1-12-1983/87	101,800
» » » » 1- 1-1984/88	100,850
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	99,975
» » » » 1- 4-1984/88	100,725
» » » » 1- 5-1984/88	101,025
» » » » 1- 6-1984/88	101,050
» » » » 1- 7-1983/88	102,250
» » » » 1- 8-1983/88	101,425
» » » » 1- 9-1983/88	101,275
» » » » 1-10-1983/88	101,900

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1990	98,750
» » » » 1- 8-1990	98,825
» » » » 1- 9-1990	98,800
» » » » 1-10-1990	98,775
» » » » 1-11-1983/90	103,600
» » » » 1-12-1983/90	103,250
» » » » 1- 1-1984/91	102,575
» » » » 1- 2-1984/91	102,425
» » » » 1- 3-1984/91	101,300
» » » » 1- 4-1984/91	101,450
» » » » 1- 5-1984/91	101,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,825
» » » » 1- 7-1984/91	100,375
» » » » 1- 8-1984/91	100.175
» » » » 1- 9-1984/91	100,275
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1992	100.075
» » » » 1- 2-1992	99.075
» » » » 1- 2-1995	100,025
» » » » 1- 3-1995	98,050
» » » » 1- 4-1995	98,275
» » » » 1- 5-1995	98,550
» » » » 1- 6-1995	98,650
» » » » 1- 7-1995	98.950
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,950
» » » 13,50% 1-10-1986	100,475
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,475
» » » 12 % 1- 2-1988	101,875
» » » 12 % 1- 3-1988	101,600
» » » 12,25% 1- 5-1988	103,950
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,425
» » » 12,50% 1-10-1988	103.150
» » » 12,50% 1-11-1988	104,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	101,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,375
» » » » 1983/90 11,50%	108,250
» » » » 1984/91 11,25%	109,900
» » » » 1984/92 10,50%	111,700
» » » » 1985/93 9,60%	104,950
» » » » 1985/93 9,75%	106,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M20066

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme relative ai fondi di cui all'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. (Deliberazione 8 maggio 1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), il quale prevede l'autorizzazione per l'anno 1986 della spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le finalità e con le procedure di cui all'art. 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione;

Visto il primo comma dell'art. 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) il quale rimanda alle procedure stabilite dall'art. 4 della legge 1° luglio 1977, n. 403;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 403/77 il quale prevede che il CIPE provveda al riparto dei fondi fra gli enti predetti su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la delibera CIPAA del 1° agosto 1985 con la quale è stato approvato il programma quadro per un nuovo piano agricolo nazionale per il periodo 1986-90;

Vista la proposta di riparto dei fondi recati dal citato art. 12 della legge n. 41/86 trasmessa dal Ministero dell'agricoltura con nota 21088 del 1° marzo 1986;

Acquisito il parere favorevole della commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70 nella seduta del 18 aprile 1986;

Delibera:

La disponibilità di lire 1.040 miliardi recate per l'anno finanziario 1986 dall'art. 12 della legge n. 41/86 è così ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

Regioni e province autonome	Importo (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Bolzano	17.139
Provincia autonoma di Trento	15.236
Valle d'Aosta	7.384
Piemonte	41.205
Liguria	17.046
Lombardia	49.847
Friuli-Venezia Giulia	18.741
Veneto	52.655
Emilia-Romagna	68.442
Toscana	47.746
Umbria	23.462
Marche	28.205
Lazio	56.753
Abruzzo	48.558
Molise	29.422
Campania	04.510
Puglia	02.190
Basilicata	53.550
Calabria	72.446
Sicilia	106.298
Sardegna	79.165
Totale . . .	1.040.000

All'erogazione dei fondi, di cui ai precedenti articoli, provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4769

Assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 1.040 miliardi per le finalità di cui alla legge n. 984/1977 ed all'art. 1 della legge n. 403/1977, in acconto sui finanziamenti per il nuovo piano agricolo nazionale. (Deliberazione 8 maggio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984 relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnica, della produzione ortofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, recante provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola delle regioni;

Visto l'art. 18, primo comma, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887, con la quale vengono autorizzate, per l'esercizio 1985, risorse per le finalità ex legge n. 984/77 e ex art. 1 della legge n. 403/77 da devolvere alle regioni secondo le procedure ex art. 4 della richiamata legge n. 403/77;

Visto l'art. 12 della legge finanziaria 28 febbraio 1986, n. 41, con la quale viene autorizzata la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire, per l'esercizio 1986, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità e con le procedure di cui al soprarichiamato art. 18, primo comma, della legge n. 887/84;

Vista la proposta del Ministro dell'agricoltura avanzata con nota n. 21088 del 17 marzo 1986, con la quale viene ripartito il sopracitato importo complessivo di lire 1.040 miliardi, per l'esercizio 1986, secondo coefficienti e parametri settoriali del Piano agricolo nazionale ex legge n. 984/77;

Acquisito, sulla sopracitata proposta di riparto, il parere favorevole della commissione interregionale nella seduta del 18 aprile 1986;

Delibera:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.040 miliardi è assegnata, per l'esercizio 1986, alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Valle d'Aosta	7.384.000.000
Piemonte	41.205.000.000
Liguria	17.046.000.000
Lombardia	49.847.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	17.139.000.000
Provincia autonoma di Trento	15.236.000.000
Friuli-Venezia Giulia	18.741.000.000
Veneto	52.655.000.000
Emilia-Romagna	68.442.000.000
Toscana	47.746.000.000
Umbria	23.462.000.000
Marche	28.205.000.000
Lazio	56.753.000.000
Abruzzo	48.558.000.000
Molise	29.422.000.000
Campania	104.510.000.000
Puglia	102.190.000.000
Basilicata	53.550.000.000
Calabria	72.446.000.000
Sicilia	106.298.000.000
Sardegna	79.165.000.000
Totale . . .	1.040.000.000.000

Art. 2.

Alle relative erogazioni provvederà il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Roma, addì 8 maggio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A4229

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Milano

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare l'art. 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 A/2 del 12 ottobre 1985, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha riassegnato un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di neurocitologia (per le esigenze della cattedra di neurocitologia) ed ha autorizzato l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico coadiutore di cui alla tabella *F* annessa alla succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255 (sesto livello funzionale) presso il sottoindicato istituto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neurocitologia (per le esigenze della cattedra di neurocitologia) . . . . posti 1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 40 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, fermo il limite massimo di 45 anni.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica all'impiego.

F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero, siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale e notificata all'interessato.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale, indirizzate al rettore di questa Università - Via Festa del Perdono, 7 - Milano, devono pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali o per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Domanda di partecipazione al concorso

La domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso.

I candidati debbono dichiarare a pena di esclusione ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita; i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal precedente art. 2, lettera *B)*, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Unitamente alla domanda, ed entro lo stesso termine di trenta giorni, il candidato potrà presentare eventuali titoli professionali e di cultura che, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, potranno essere valutati da parte della commissione, compilando un elenco in carta libera degli stessi.

Tutti i titoli prodotti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione giudicatrice sarà composta a norma della legge 3 giugno 1970, n. 380, art. 23, con decreto rettorale ed ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Art. 6.

Prove di esame

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno applicate le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 686.

Gli esami consisteranno in prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta e una prova orale.

Le prove verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'Istituto (o cattedra o centro), come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera indicata nell'allegato programma.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato sette decimi nella prova scritta e non meno di sei decimi in quella pratica con relazione scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 7.

Riserva di posti e preferenze a parità di merito

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono a una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444), sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autentica, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali. Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che da diritto ad una maggiore riserva.

Art. 8.

Approvazione della graduatoria, dichiarazione degli idonei

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dagli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge n. 444/85.

La graduatoria generale di merito del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, ai fini dell'accertamento, dei loro requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno invitati a presentare al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - c.a.p. 20122, i sottoelencati documenti di rito in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A),* del presente bando;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo o incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 24 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui ai numeri 1) e 7), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio. I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni dall'invito a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Nomina

Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, i provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. In tal caso si farà luogo all'annullamento dell'assunzione mentre le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto verranno compensate.

I vincitori del concorso avranno diritto al trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto alla indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Per quanto non previsto nel presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano, per il visto e la registrazione.

Milano, addì 20 novembre 1985

Il rettore: MANTEGAZZA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 28 febbraio 1986
Registro n. 3 Istruzione, foglio n. 284

ALLEGATO 1

Fac-simile di domanda
(da redigere in carta da bollo)

Al magnifico rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO

Il sottoscritto (*a*) .... (cognome e nome), domiciliato in .... (luogo e provincia), c.a.p. .... via .... n. .... chiede di essere ammesso al concorso per un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di neurocitologia (per le esigenze della cattedra di neurocitologia) della facoltà di medicina e chirurgia di codesta Università bandito nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 145 del 25 giugno 1986.

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a .... (luogo e provincia) il ....;

2) essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione);

4) non aver riportato condanne penali (oppure aver riportato le seguenti condanne penali da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (*b*);

5) aver conseguito il diploma di .... presso .... nell'anno scolastico ....;

6) dipendere dal distretto militare di .... e di aver prestato servizio militare di leva nel periodo dal .... al .... oppure indicare se esonerato o rinviato, ecc. ....;

7) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) indicare nella presente domanda i seguenti titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso ed allegare tutti gli altri titoli valutabili ai sensi dell'art. 4 del presente bando e di cui allega elenco in carta libera.

Data, ...

Firma (*c*)..

(*a*) Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(*b*) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(*c*) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

a) *Prova scritta* illustrante le tecniche da impiegare per allestire preparati per la microscopia ottica colorati col metodo di Azan.

b) *Prova pratica* con relazione scritta. Fissare in glutaraldeide un ganglio spinale di un embrione di pollo al sesto giorno di incubazione, disidratarlo ed includerlo in Epon. Da tale materiale allestire poi tre serie di sezioni ultrasottili mediante l'ultramicrotomo LKB (modello Ultrotome III), disporre le serie di sezioni su anelli di Dowell provvisti di membrana di formvar rinforzata con un velo di carbone e «colorarle» rispettivamente con acetato di uranile, con piombo citrato secondo il metodo di Reynolds e con piombo citrato secondo il metodo di Venable e Coggeshall. Dare una spiegazione scritta delle varie operazioni tecniche compiute, che illustri i vari accorgimenti usati per ottenere i migliori risultati.

c) *Prova orale:* colloquio sui metodi di manutenzione e sull'uso di un microscopio elettronico.

d) *Lingua straniera:* inglese.

86A4696

Concorso pubblico, mediante prova d'arte od esperimento pratico, ad un posto di operaio di prima categoria specializzato, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di carburatorista.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche;

Veduta la legge 26 febbraio 1952, n. 67, contenente nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 5 marzo 1961, n. 90, relativa allo stato giuridico degli operai dello Stato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1078;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la estensione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 agli operai dello Stato compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Veduta la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Veduta la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Veduta la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 per l'attuazione dell'art. 10 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Veduto l'art. 28-*ter* della legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Veduta la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente i provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti locali;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 1985, n. 30961/5.4.208, relativa alla modifica dei procedimenti per l'assunzione in servizio dei vincitori dei concorsi pubblici;

Veduta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 1985, n. 31622/5/4/181, contenente disposizioni per l'attuazione della legge 22 agosto 1985, n. 444, già citata;

Veduto il decreto ministeriale 29 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984 (registro n. 10, foglio n. 40) con il quale sono stati banditi concorsi, per titoli, in applicazione dell'art. 2 della legge 16 maggio 1984, n. 138, per l'attribuzione al personale risultato idoneo agli esami previsti dall'art. 26-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, di posti disponibili nei ruoli del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Considerato che il posto disponibile per la qualifica di operaio specializzato in prova — bandito, tra gli altri, con il citato decreto ministeriale 29 giugno 1984 — è rimasto vancante e può essere coperto mediante pubblico concorso, ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della citata legge n. 138/84;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, mediante prova d'arte od esperimento pratico ad un posto di operaio di prima categoria specializzato, in prova, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di mestiere di carburatorista.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Licenza di scuola elementare.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei corpi della guardia di Finanza, delle guardie di polizia di Stato e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato allo impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del citato testo unico, e dell'art. 56, lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante la produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti medesimi.

L'amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con decreto motivato del Ministero, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, devono essere presentate o spedite al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande prodotte a mano dovranno essere presentate all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

La data di presentazione di queste ultime domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza medesimo.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);
b) luogo e data di nascita. I candidati che abbiano superato il 35° anno di età dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da esso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio di cui sono in possesso indicandone la data del conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il titolo stesso è stato conseguito;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) il mestiere esercitato, gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e presso enti pubblici e privati e cause di risoluzioni di precedenti rapporti di impiego pubblico;
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'art. 56 lettera *d)*, della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;
l) di essere disposti in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione;
m) il proprio domicilio ed il recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuale comunicazioni. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo. Non si terrà conto, altresì delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni indicate nel presente art. 3 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso a riportare nello schema allegato al presente bando.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Con successivo decreto ministeriale, sarà nominata la commissione per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti.

Art. 5.

Prova d'arte o esperimento pratico

I candidati saranno sottoposti, al fine dell'accertamento della loro abilità professionale, ad apposita prova d'arte o esperimento pratico da determinarsi a giudizio della commissione e resa nota ai candidati all'inizio della prova stessa.

La predetta prova consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare il possesso di una specifica capacità ed abilità nel mestiere per il quale concorre.

La prova d'arte o esperimento pratico si svolgerà a Roma.

La data e la sede presso cui si effettuerà la prova stessa saranno comunicate ai singoli candidati non meno di quindici giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

La prova d'arte o esperimento pratico sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine e al rendimento dimostrati.

La prova non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sedici ventesimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede ove si è svolta la prova.

Art. 6.

Titoli di precedenza o preferenza

I candidati che abbiano superato la prova d'arte ed intendano far valere i titoli validi ai fini delle preferenze a parità di merito o della riserva dei posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto e superato la prova d'arte, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza e preferenza, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Tali titoli sono indicati nell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il titolo attestante lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dall'iscrizione presso le apposite liste di collocamento, come previsto dall'art. 7, comma quarto, della citata legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabiliti.

Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La data di arrivo dei documenti medesimi che verranno presentati a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Art. 7.

Graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente dei punteggi riportati nell'esecuzione dell'esperimento pratico o prova d'arte.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o alla riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Documenti di rito

I candidati nominati in prova dovranno produrre — per via gerarchica — tramite la consegna al capo dell'ufficio di appartenenza entro il primo mese di servizio, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in regola con la legge sul bollo:

1) titolo di studio: pagella scolastica in originale o copia autenticata in regola con le vigenti disposizioni fiscali o certificato rilasciato dal competente direttore didattico, attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico legale della competente unità sanitaria locale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato relativo all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nel certificato e nella dichiarazione, completi dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittima.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei predetti documenti, dovranno produrre soltanto il titolo di studio ed il certificato medico, con le modalità di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo, nonché copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato, dei documenti di cui al precedente comma, possono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) l'estratto dell'atto di nascita;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, nonché il certificato rilasciato ai candidati che si trovino alle armi dal comandante del Corpo al quale appartengono, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità della polizia di Stato.

Non possono essere ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I capi degli uffici di appartenenza provvederanno al sollecito inoltro dei documenti prodotti dai vincitori, nonché degli eventuali documenti di regolarizzazione entro quindici giorni dalla data della loro rispettiva esibizione da parte degli interessati, alla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 2ª.

Art. 9.

Accertamento di idoneità fisica

Prima della nomina il vincitore del concorso sarà sottoposto, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare l'idoneità fisica del candidato in relazione al mestiere che deve esercitare.

Art. 10.

Nomina in prova

Ultimate le prove di concorso l'amministrazione procederà a nominare in prova ed ad immettere in servizio il vincitore del concorso che risulterà in possesso dei requisiti prescritti.

I provvedimenti di nomina in prova nella quarta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia qualora la Corte dei conti ricusi il visto per vizio insanabile.

Le prestazioni di servizio rese fino alla ricusazione del visto devono comunque essere ricompensate.

L'operaio conseguirà la nomina in ruolo dopo un periodo di prova di sei mesi. In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dispone con proprio motivato decreto la risoluzione del rapporto. In tale ipotesi spetta all'operaio una indennità pari a due mensilità del trattamento economico fruito durante il periodo di prova.

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

Sono esentati dal periodo di prova gli operai che già l'abbiano favorevolmente ultimato presso altre amministrazioni statali.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Art. 11.

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto valgono, sempreché applicabili, le norme sui concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 ottobre 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1986
Registro n. 39 Istruzione, foglio n. 301

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi in carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/I - 00153 ROMA

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... provincia di .... il........................
e residente in.. provincia di ....
via .... n. .... c.a.p. ....
chiede di essere ammesso al concorso pubblico, mediante prova d'arte od esperimento pratico, ad un posto di operaio di prima categoria, specializzato, in prova, nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale per la qualifica di carburatorista indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1985.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perché (2) ....;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di......................
oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3) (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)............................;

5) è in possesso del seguente titolo di studio.........................
.... conseguito presso..;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

9) è disposto in caso di nomina a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso ....
(indicare anche il numero di c.a.p. ed eventuale recapito telefonico).

Data, ...

Firma (4)..

---

(1) Le donne coniugate indicheranno nell'ordine il cognome da nubile, il nome, al quale potranno far seguire il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo se i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere da esso.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

86A4773

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/1968 ad un posto di operaio specializzato di prima categoria, presso l'Università degli studi di Camerino.

Nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 7-8 del 16-23 febbraio 1984, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1983, registro n. 39, foglio n. 300, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per soli titoli, alle categorie protette dalla legge n. 482/68 ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Camerino indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1982, registro n. 74, foglio n. 340, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

86A4748

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Aumento, da quattro a sette, del numero dei posti del concorso a coadiutore nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Il numero dei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, quarta qualifica funzionale, messi a concorso con decreto ministeriale 18 ottobre 1984 pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984, con il decreto ministeriale 7 dicembre 1985 è elevato da quattro a sette.

86A3744

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, in Parma.

E bandito il concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma.

Titolo di studio richiesto: laurea in chimica o chimica industriale o ingegneria chimica o chimica e tecnologia farmaceutiche o scienze delle preparazioni alimentari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale e avranno luogo a Parma presso la sede della Stazione sperimentale; la data della prova scritta sarà comunicata ai candidati non meno di quindici giorni prima della prova stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari - Parma, viale F. Tanara, 31/A - tel 0521/72841.

86A4844

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo amministrativo nel ruolo del personale non statale della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano.

È bandito un concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della Stazione sperimentale del vetro, in Venezia-Murano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per il diario delle prove di esame, per il programma e per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla segreteria della Stazione sperimentale del vetro, via Briati, 10, 30121 Murano-Venezia, tel. 041/739422.

86A4845

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a cinque posti di capo ufficio in prova nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, si dà avviso che sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'aprile 1984, n. 4, in data 28 febbraio 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1984, registro 3, foglio 189, concernente l'approvazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a cinque posti di capo ufficio in prova nel ruolo della carriera direttiva dei capi ufficio statistica degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

86A4212

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a dieci posti di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici aventi sede in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale delle poste e delle telecomunicazioni n. 23 del 1° dicembre 1984, parte seconda, sono stati pubblicati il decreto ministeriale del 10 agosto 1981, n. 4305, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1983, registro n. 22, foglio n. 132, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per titoli, a dieci posti di fattorino in prova (ex tabella XIX corrispondente, ai sensi dell'art. 29/101, alla terza categoria) dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni da conferire nella Sardegna, bandito con decreto ministeriale 30 luglio 1979, n. 3965, modificato con decreto ministeriale 13 novembre 1979, n. 3992, e il decreto ministeriale del 19 aprile 1983, n. 4839, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1983, registro n. 22, foglio n. 133, concernente modifiche al suddetto decreto n. 4305.

86A4159

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della prova pratica e dell'eventuale colloquio del concorso pubblico, per esami, a duecentosettantaquattro posti di coadiutore.

La prova pratica e l'eventuale colloquio del concorso pubblico, per esami, a duecentosettantaquattro posti di coadiutore, in prova, nel ruolo organico della ex carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 20 dicembre 1982, già fissati dal 1° al 25 luglio 1986, sono rinviati ad altra data. I candidati ammessi riceveranno comunicazione relativa al nuovo diario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

86A4862

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 6, a:

due posti di codiutore amministrativo;
due posti di assistente sociale collaboratore;
un posto di assistente medico - neuropsichiatra infantile;
tre posti di psicologo collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carcare (Savona).

86A4818

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale di medicina presso, l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carcare (Savona).

86A4819

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 38

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 38, a:

un posto di aiuto di gastroenterologia;

un posto di assistente di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente medicina legale;

due posti di ostetrica - coordinatore;

due posti di ostetrica - collaboratore;

un posto di logopedista - collaboratore;

quattro posti di infermiere professionale;

un posto di assistente tecnico geometra;

un posto di operatore tecnico sartoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuorgnè (Torino).

86A4822

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 29

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 29, a:

un posto di veterinario collaboratore per i comuni di Scilla e Bagnara;
due posti di operatore professionale collaboratore-tecnico di radiologia, presso l'ospedale «Scillesi di America» di Scilla.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. presso l'ospedale «Scillesi di America» in Scilla (Reggio Calabria).

86A4874

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di operatore tecnico - aiuto cuoco presso l'unità sanitaria locale n. 32

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - aiuto cuoco, presso l'unità sanitaria locale n. 32.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Chioggia (Venezia).

86A4821

REGIONE MARCHE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di assistente amministrativo;
un posto di psicologo collaboratore;
tre posti di assistente sociale collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Fano (Pesaro).

86A4820

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/10

Sono indetti pubblici, concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/10, a:

un posto di aiuto corresponsabile di chirurgia generale per la struttura del poliambulatorio;
un posto di aiuto corresponsabile di ostetricia e ginecologia per la struttura del poliambulatorio;
un posto di aiuto corresponsabile di ortopedia per la struttura del poliambulatorio;
un posto di aiuto corresponsabile di oculistica per la struttura del poliambulatorio;
un posto di aiuto corresponsabile di pediatria per la struttura del poliambulatorio;
un posto di aiuto corresponsabile di cardiologia per la struttura del poliambulatorio;
un posto di aiuto corresponsabile di laboratorio analisi per la struttura del poliambulatorio;
un posto di farmacista dirigente;
due posti di tecnico di laboratorio analisi (uno riservato legge n. 482/68);
un posto di coadiutore amministrativo;
due posti di commesso;
due posti di agente tecnico (ausiliario socio-sanitario).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Ugento (Lecce).

86A4915

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica al comunicato riguardante: «Prezzi e premi del tabacco greggio dei raccolti 1982, 1983, 1984 e 1985». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 1986).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 32 della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* - seconda colonna - nella parte riguardante l'intitolazione dei prezzi del «Raccolto 1985», dove è scritto:

«Premio obiettivo Lit./q.le	Premio intervento Lit./q.le	Premio intervento deriv. Lit./q.le»

leggasi:

«Prezzo di obiettivo Lit./q.le	Prezzo di intervento Lit./q.le	Prezzo di intervento derivato Lit./q.le»

86A4881

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 5 marzo 1986, concernente: «Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia "Sevarcoop - Società cooperativa edile a r.l.", in Segrate, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 4 aprile 1986).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, con il quale la società cooperativa edilizia «Sevarcoop - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Segrate (Milano), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori avv. Pantaleo Carmine, avv. Bianco Fernando e dott. Cavalca Giorgio, ne sono stati nominati commissari liquidatori, i dati anagrafici del primo commissario liquidatore, indicati erroneamente «avv. Pantaleo Carmine, nato *ad Amaseno (Frosinone) il 2 febbraio 1950*», vanno così rettificati: «avv. Pantaleo Carmine, nato *in Andrano (Lecce) il 24 febbraio 1957*».

86A4679

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221